SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2009, n. **111**.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del premio Arca dell'arte

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.

2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:

a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale;

b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;

c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte.

3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.

5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.

Art. 2.

Composizione della giuria

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

a) un rappresentante della famiglia Rotondi;

b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;

c) un rappresentante del comune di Carpegna;

d) un rappresentante del comune di Urbino;

e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;

f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

g) un rappresentante della regione Marche;

h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali;

i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;

l) il rettore dell'Università degli studi di Urbino;

m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;

n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali;

o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera *a)*. In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.
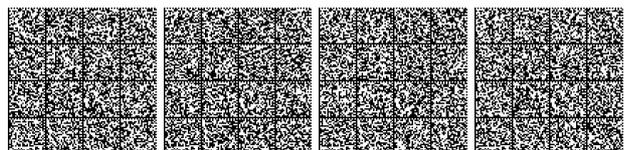
Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 867):

Presentato dall'on. Massimo VANNUCCI ed altri il 7 maggio 2008.

Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 31 luglio 2008 con pareri delle commissioni I, V e questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15, 20, 28 gennaio 2009; l'11 febbraio 2009, il 18 marzo 2009 ed il 22 aprile 2009.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, l'11 giugno 2009.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa ed approvato il 17 giugno 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1620):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 2 luglio 2009 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 ed il 28 luglio 2009 ed approvato il 29 luglio 2009.

09G0120

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2009.

Giornata nazionale per la promozione della lettura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)*;

Vista la legge 22 marzo 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina dell'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000, concernente le attività di informazione e comunicazione delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Considerata l'importanza della lettura del libro quale strumento insostituibile per lo sviluppo e la diffusione della cultura della conoscenza e per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni;

Considerata la rilevanza della lettura dei giornali, quale fondamentale strumento di partecipazione alla vita della comunità internazionale, nazionale e locale di ap-

partenenza nonché di conoscenza delle istituzioni politiche, culturali e sociali nelle quali si articola la società contemporanea;
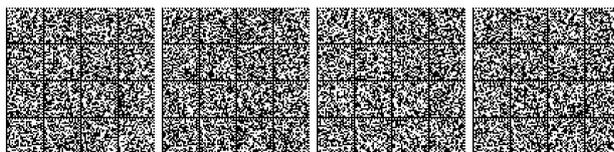
Considerata la crescente rilevanza e diffusione, in particolare presso le nuove generazioni, della lettura di notizie e informazioni on line su siti internet quale moderno e indispensabile strumento per l'immediata circolazione e condivisione di fatti, notizie e opinioni;

Considerata pertanto l'importanza strategica di promuovere e incentivare la lettura in tutte le sue forme quale strumento insostituibile di cultura, conoscenza e libertà in una società orientata alla reciproca conoscenza, tolleranza e multiculturalità;

Considerata altresì la particolare importanza che la lettura riveste per la crescita e lo sviluppo della personalità dei bambini e dei ragazzi;

Ritenuta a tale fine la necessità di rivolgere alle Amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative, negli ambiti di competenza, concentrabili annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della promozione della lettura in tutte le sue forme;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

È istituita la «Giornata nazionale per la promozione della lettura» che si terrà il 24 marzo di ogni anno.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 luglio 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 300

09A09204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 agosto 2009.

Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonché dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle modalità di tenuta dell'elenco medesimo;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:

a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;

b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali né essere ad alcun titolo riconducibili a questi;

c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;

d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

f) individuare gli associati destinati a svolgere attività di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, è indirizzata al Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha una sede.

4. L'iscrizione è effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonché del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *b).* Resta fermo quanto previsto per gli osservatori volontari.

Art. 2.

Compiti e modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori volontari

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attività di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come «osservatori volontari», svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

2. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attività previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato *A* del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. È fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private.
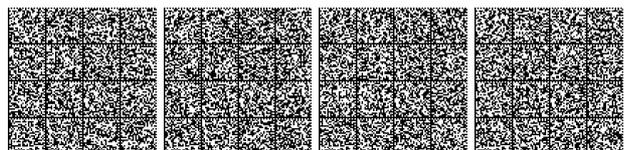
4. L'attività di segnalazione è effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.

5. Le modalità operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.

Art. 3.

Ordinanze dei sindaci

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.

Convenzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione è destinata a svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonché a disciplinare il piano d'impiego, la formazione degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto. Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato.

2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 5.

Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;

c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attività previste dall'art. 2 ed assegna all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, gli osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.
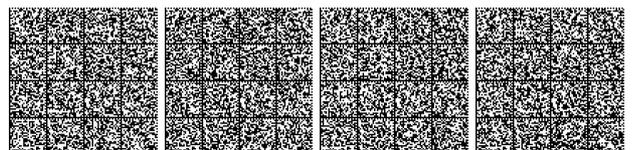
Art. 6.

Revoca dell'iscrizione

1. L'iscrizione dell'associazione è revocata dal Prefetto quando:

a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;

b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;

c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5, comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;

d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, più di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*;

e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;

f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.

2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.

Art. 7.

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

2. L'esito della revisione di cui al comma 1 è comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.

3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attività di cui all'art. 2.

Art. 8.

Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, concernenti l'attività di segnalazione.

2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli osservatori.

3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli osservatori volontari nelle attività di segnalazione.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le associazioni già costituite, che alla data del presente decreto svolgono attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attività anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attività comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 8 agosto 2009

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO A (ARTICOLO 2)

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI *OSSERVATORI VOLONTARI*

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa
Colore: Giallo ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.

Segni identificativi
1. Parole: *SICUREZZA URBANA, OSSERVATORE VOLONTARIO, COMUNE DI,* nome del *COMUNE*
2. logo dell'associazione,
3. *NUMERO PROGRESSIVO*.

I segni identificativi sono posti all'interno di un riquadro posto al centro del giubbotto, sia sul lato anteriore che su quello posteriore.
Misure del riquadro: 30 cm x 30 cm

Le lettere delle parole *SICUREZZA URBANA*, *OSSERVATORE VOLONTARIO* e *COMUNE DI* sono di colore argento luminescente, delle seguenti dimensioni massime :
- *SICUREZZA URBANA* altezza cm 1,5 larghezza cm 1,5;
- *OSSERVATORE VOLONTARIO* altezza cm 2, larghezza cm 2;
- *COMUNE DI* altezza cm 1, larghezza cm 1;
- Le dimensioni delle lettere del nome del Comune variano in base al numero di caratteri che lo compongono;
- Le cifre del numero progressivo, posizionato come da figura, sono di colore argento luminescente, delle seguenti dimensioni massime: altezza cm 1,5, larghezza cm 1,5;
- Logo associazione altezza cm 4, larghezza cm 4;

Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato– Pantone: 279c).

Lato anteriore del giubbotto
Torace sinistro (a fianco del riquadro): Tasca per telefono cellulare od altro apparato radio-ricetrasmittente
Sotto il riquadro *blu* è presente una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto
Sotto il riquadro *blu* è presente una banda argentata luminescente larga 5 cm.
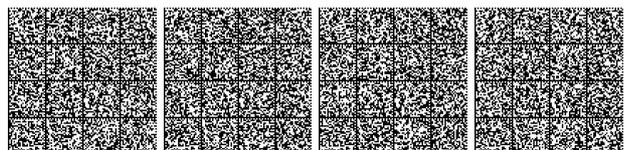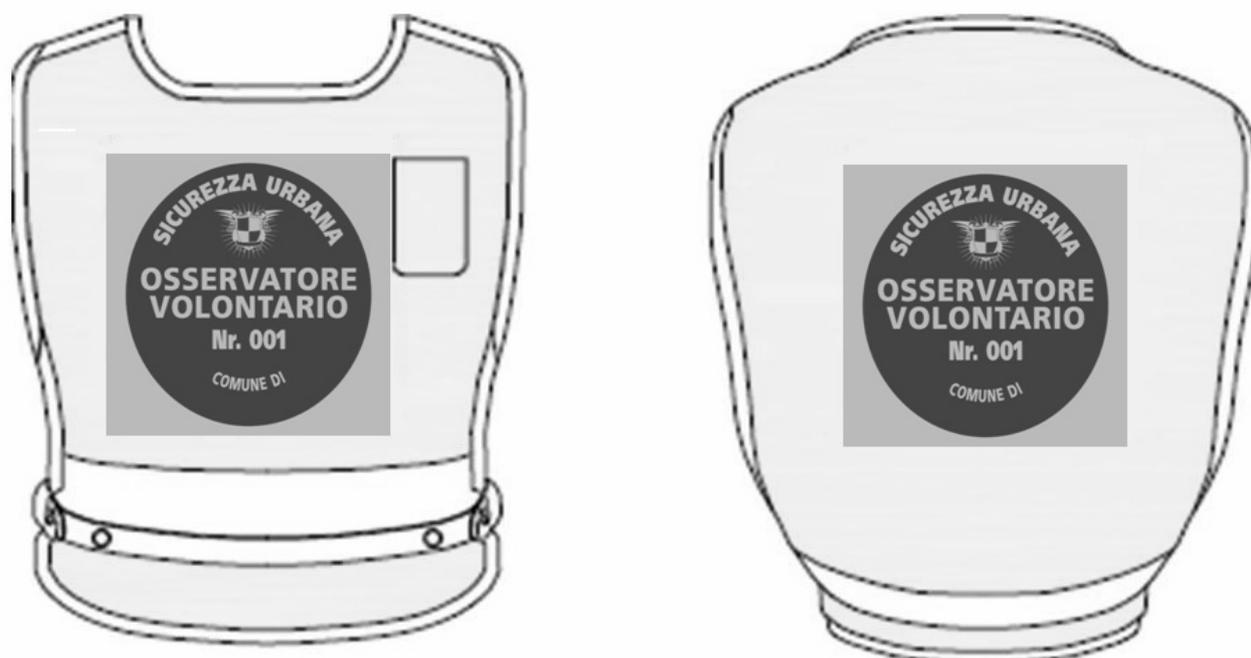
Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.

09A09801

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2009.

Emissione di un francobollo commemorativo di Norberto Bobbio, nel centenario della nascita.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 settembre 2008;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo commemorativo di Norberto Bobbio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta raffigura un ritratto del filosofo e storico italiano Norberto Bobbio.

Completano il francobollo la leggenda «NORBERTO BOBBIO», le date «1909-2004», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,65».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A09580

DECRETO 24 luglio 2009.

Emissione di un francobollo commemorativo di Don Luigi Sturzo, nel 50° anniversario della morte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 ottobre 2008;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo commemorativo di Don Luigi Sturzo nel 50° anniversario della morte, nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: tre; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 75,00».

La vignetta raffigura un ritratto di Don Luigi Sturzo e un particolare del suo studio privato presso l'istituto religioso delle Figlie della Carità Canossiane a Roma.

Completano il francobollo la leggenda «DON LUIGI STURZO», le date «1871-1959», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,50».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A09579

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2009.

Istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede l'istituzione presso il Ministero della salute, oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 di nomina dei Sottosegretari di Stato al lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2008 di attribuzione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione;

Tenuto conto che i comma 1 e 2 del suddetto art. 5 prevedono che siano chiamati a farne parte due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dell'interno, cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con funzione consultiva un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL ed uno dell'IPSEMA;

Acquisite le designazioni formalizzate dalle sopra citate Amministrazioni ed Enti;
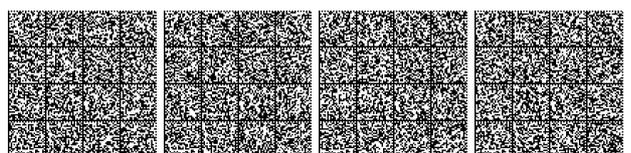
Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività dì vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da suo delegato, è come di seguito composto:

dott. Fabrizio Oleari - direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria dell'ex Ministero della salute;

dott. Giancarlo Marano - direttore dell'ufficio qualità in ambienti di vita e di lavoro dell'ex Ministero della salute;

dot. Giuseppe Mastropietro - direttore della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro:

dott. Paolo Pennesi - direttore della Direzione generale per l'attività ispettiva;

ing. Gioacchino Giomi - Dirigente superiore del Corpo nazionale vigili del fuoco;

dott. Giuseppe Monterastrelli - Dirigente - regione Emilia-Romagna;

dot. Gianfranco Bertani - Dirigente - regione Lombardia;

dott. Gabriele Amicarelli - Dirigente - regione Molise;

ing. Marco Masi - Dirigente - regione Toscana;

dott.ssa Giovanna Frison - Dirigente - regione Veneto.

Art. 2.

1. Ai lavori del Comitato partecipano, con funzione consultiva:

dott. Fernando Giannoni - Dirigente dell'INAIL;

dott. Stefano Signorini - Capo della segreteria tecnico-scientifica dell'ISPESL;

dott. Agatino Cariola - Dirigente centrale dell'IPSEMA.

Art. 3.

1. I componenti rimangono in carica per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, e possono essere confermati.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal dirigente medico dott.ssa Tommassina Mancuso, dalla sig.ra Valentina Meloni funzionario ISPESL, dal sig Renato Pesce, collaboratore tecnico della prevenzione.

Art. 5.

1. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato restano a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Art. 6.

1. Il presente decreto è trasmesso per la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 maggio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

09A09205

DECRETO 16 luglio 2009.

Sostituzione di un componente effettivo della O.S. FAI-CISL, presso la commissione provinciale per l'integrazione del salario di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 2 del 19 aprile 2007, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, la commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato per il quadriennio 2007-2011, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la nota n. 194/2009 del 3 luglio 2009 con la quale la FAI-CISL di Avellino ha sostituito il membro effettivo, sig. Carlo Colarusso, con il sig. Tangredi Raffaele, nato il 30 gennaio 1953 a Rotondi (Avellino) e domiciliato presso la sede della FAI-CISL di Avellino alla via Circumvallazione n. 42;

Ritenuto di dovre procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Tangredi Raffaele, come sopra identificato, è nominato componente effettivo, in rappresentanza della FAI-CISL di Avellino in seno alla CISOA di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 16 luglio 2009

Il direttore provinciale ad interim*:* FESTA

09A09207

DECRETO 16 luglio 2009.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'industria di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni ai direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto n. 40 del 28 maggio 2009 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni ordinaria di Roma, con il quale era stata nominata la dott.ssa Milena Minischetti membro effettivo e il dott. Stefano Liali, membro supplente in rappresentanza dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma;

Vista la nota prot. n. 1532 um.bo del 9 luglio 2009 con la quale la UIR di Roma richiede la sostituzione della dott.ssa Milena Minischetti, dimissionaria, con il dott. Stefano Liali e la nomina del dott. Francesco Algieri, in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Stefano Liali è nominato membro effettivo e il dott. Francesco Algieri membro supplente in seno alla Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'industria di Roma, in rappresentanza dell'Unione degli industriali e delle imprese di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A09220

DECRETO 17 luglio 2009.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, presso il comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2006 di integrazione del precitato decreto n. 31 del 28 luglio 2006;

Rilevato in particolare che il decreto del 25 settembre 2006, individuava quale componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, il rag. Guido Cristante;

Considerato che con comunicazione e-mail inviata il 5 luglio 2009 l'O.S. Federmanager Novara VCO ha desiganto il sig. Luciano Calzavara, domiciliato in via Cavalli n. 13, Baveno, in sostituzione del rag. Guido Cristante;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

Il sig. Luciano Calzavara è nomina componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda in sostituzione del rag. Guido Cristante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gravellona Toce, 17 luglio 2009

Il direttore provinciale: SERINA

09A09208

DECRETO 17 luglio 2009.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, presso il comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 31 del 28 luglio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato in particolare che il decreto a rappresentare i lavoratori d'industria era stato nominato il sig. Danilo Frigo;

Considerato che con lettera trasmessa via fax in data 15 luglio 2009 l'O.S. UIL ha desiganto il sig. Piero Billari, residente in via Battaglia di Megolo 5-*ter* a Domodossola, in sostituzione del sig. Danilo Frigo;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della commissione;

Decreta:

Il sig. Piero Billari è nominato componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Frigo Danilo.
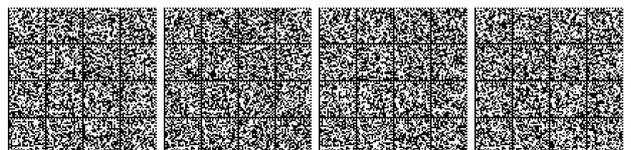
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gravellona Toce, 17 luglio 2009

Il direttore provinciale: SERINA

09A09209

DECRETO 24 luglio 2009.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Sea Handling S.p.a. (Decreto n. 46636).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 9 giugno 2009, di recepimento dell'intesa del 13 maggio 2009 intervenuta presso la regione Lombardia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Sea Handling S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 150 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011;

Vista l'istanza presentata in data 10 luglio 2009, con la quale la società Sea S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 150 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 150 lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 150 lavoratori, della società Sea Handling, che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011.

Unità: Segrate - Aeroporto Linate, Somma Lombardo - Aeroporto Malpensa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A09744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministe-

ro delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aceto Balsamico di Modena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell' art. 10 del regolamento (CE) n. 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell' organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire;

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.
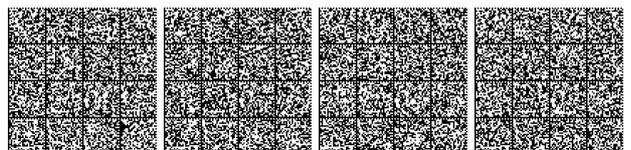
Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09216

DECRETO 20 luglio 2009.

Revoca della designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Soratte», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2006, con il quale alla denominazione «Soratte» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 13 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2006 con il quale è stata designata la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorità pubblica autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Soratte» presentata dai Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 13 novembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 13 novembre 2006, alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Soratte», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09217
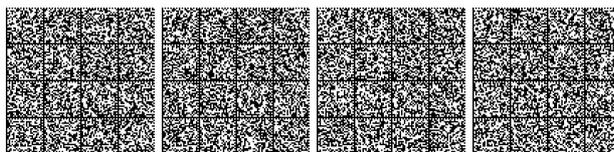
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2009.

Modificazioni al decreto 24 giugno 2009, relativo al riconoscimento, al prof. Francesco Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto direttoriale n. 6697 del 24 giugno 2009 relativo al riconoscimento del titolo di formazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante di «Lingua straniera - tedesca e spagnola» e di «Lingua e civiltà straniere - tedesca e spagnola» al prof. Francesco Rosa;

Rilevato che nell'indicare la data di nascita dell'interessato si è incorsi in mero errore materiale;

Vista la richiesta dell'interessato volta a rettificare in tal senso il dispositivo stesso del citato decreto;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale n. 6697 del 24 giugno 2009 è rettificato nella parte relativa al dispositivo per quanto riguarda la data di nascita che deve essere:

22 settembre 1969 anziché 22 settembre 1949.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A09219

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73 del 2009, prot. n. 3804 del 21 gennaio 2009, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota prot. n. 9885 del 9 luglio 2009 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali verificatosi nel giorno 7 luglio 2009, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, è da attribuirsi alla partecipazione del personale all'assemblea presidio organizzata dalle segreterie provinciali delle sigle sindacali CGIL - CISL e UIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 797 del 16 luglio 2009, ha espresso parere favorevole in merito;
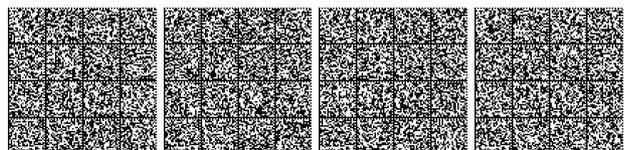
Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno dalle ore 10,00 alle ore 12,30, nel giorno 7 luglio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 luglio 2009

Il direttore regionale: PIFERI

09A09218

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2048 del 7 luglio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento di tutti i servizi, nella giornata del 3 luglio 2009, dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea indetta dalla RDB CUB Pubblico impiego;

Sentito il Garante del contribuente che con nota prot. n. 1329 in data 14 luglio 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento di tutti i servizi dell'Ufficio provinciale di Lodi nella giornata del 3 luglio 2009, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 luglio 2009

Il direttore regionale: GUADAGNALI

09A09221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL in grado di movimentare annualmente 8 miliardi di Sm³ di gas e opere connesse, localizzato nel posto industriale di Trieste - località Zaule, presentato dalla Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.a.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000808 del 17 luglio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL in grado di movimentare annulamente 8 miliardi di Sm³ di gas e opere connesse, localizzato nel porto industriale di Trieste - località Zaule - presentato dalla Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.a., con sede in Roma, Largo Angelo Fochetti, 28.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al Tar entro sessanta giorno, con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A09210

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo della roggia Salgarelli, nel comune di Pozzoleone.

Con decreto 19 giugno 2009, n. 337, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2009, registro n. 6, foglio n. 220, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo della roggia Salgarelli nel comune di Pozzoleone (Vicenza), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 13, mappali nn. 406, 407, 408, 409, 472, 475, 478, 481.

09A09211

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Faella nei comuni di Castelfanco di Sopra e Pian di Scò.

Con decreto 19 giugno 2009, n. 338, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2009, registro n. 6, foglio n. 222, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Faella identificato al N.C.T. del comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) al foglio 18, particella 184 e al N.C.T. del comune di Pian di Scò (Arezzo) al foglio 18, particella 383, foglio 19, particella 964.

09A09212

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso Gavina nel comune di Sesto Fiorentino.

Con decreto 19 giugno 2009, n. 339, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2009, registro n. 6, foglio n. 221, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area ex alveo del fosso Gavina nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 62, particelle 1323, 1325, 1328, 1329, 1330.

09A09213

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex casello idraulico, nel comune di Calcinaia

Con decreto 9 giugno 2009, n. 327, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2009, registro n. 6, foglio n. 227, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di un ex casello idraulico nel comune di Calcinaia (Pisa), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 11, particelle 55, 97, 103.

09A09214

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile e relativo terreno di pertinenza, in Ravenna

Con decreto 9 giugno 2009, n. 326, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2009, registro n. 6, foglio n. 226, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex casa di guardia di Ghibullo e relativo terreno di pertinenza nel comune di Ravenna identificata al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 5, particella 7 ed al N.C.E.U. al foglio 5, particelle 7 e 20.

09A09215

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» in «Valdinievole» e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdinievole».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori di Pistoia, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Pistoia e dall'Unione provinciale agricoltori di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» in «Valdinievole» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 2 luglio 2009, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.
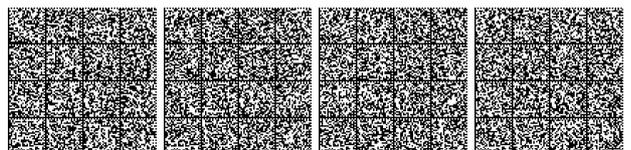
ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Valdinievole"

Articolo 1
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata **"Valdinievole"** è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vinsanto.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Valdinievole" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

"Valdinievole" Bianco:

Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

"Valdinievole" Bianco superiore:

Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

Valdinievole" Rosso:

Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni , idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.

"Valdinievole" Rosso superiore:

Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per da soli o congiuntamente per un massimo del 30%

"Valdinievole" Sangiovese

Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.

"**Valdinievole" Bianco Vinsanto**

Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdinievole" comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni di coltura dei vigneti .
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di cui all'art.3.

4.2 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.3 Densità di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per ettaro in coltura specializzata non deve superare i presenti quantitativi:

	Produzione uva tonnellate/ettaro
"Valdinievole" Bianco,	11,5
"Valdinievole" Bianco superiore,	10,5
"Valdinievole" Rosso	10
"Valdinievole" Rosso superiore	8,5
"Valdinievole" Sangiovese	10
"Valdinievole" Vinsanto	11,5

Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione per ettaro, la resa a ceppo non deve essere superiore a:

	Chilogrammi di uva per pianta (kg/pianta)
"Valdinievole" Bianco	3,5
"Valdinievole" Bianco superiore	3
"Valdinievole" Rosso	3
"Valdinievole" Rosso superiore,	2,6
"Valdinievole" Sangiovese	3
"Valdinievole" Vinsanto	3,5
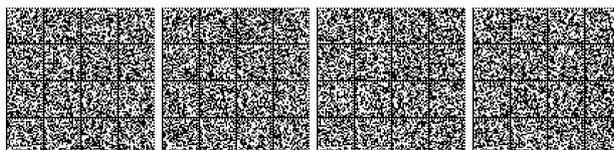
Gradazione minima naturale:

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo	% Vol
“Valdinievole” Bianco,	10
“Valdinievole” Bianco superiore	10,5
“Valdinievole” Rosso,	10,5
“Valdinievole” Rosso superiore,	11
“Valdinievole” Sangiovese	10,5
“Valdinievole” Vinsanto	10,5

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente: 1° e 2° anno vegetativo 0%, 3 anno vegetativo 60%, 4° anno vegetativo 100%.
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.

Tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, Bagni di Lucca .

5. 2 Governo all’uso toscano
Per tutte le tipologie Valdinievole Rosso è consentita la pratica del governo all’uso toscano**.**

5.3 Vin Santo
La tipologia Vinsanto deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
Le rese massime dell'uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti:

	RESA UVA/VINO	HL/ETTARO	
Valdinievole Bianco,	70%	80,50	
Valdinievole Bianco superiore,	70%	73,50	
Valdinievole Rosso,	70%	70,00	
Valdinievole Rosso superiore,	70%	59,50	
Valdinievole Sangiovese	70%	70,00	
Valdinievole Vinsanto	35%	40,25	Con riferimento al vino giunto al terzo anno di invecchiamento.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75%, il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	**Data (anno successivo alla vendemmia)**
Bianco superiore	1° marzo
Rosso superiore	1° marzo
Sangiovese	1° marzo
Tipologia	**Data (terzo anno successivo alla vendemmia**
Vin Santo	1° dicembre

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

I Vini a Denominazione di origine controllata "Valdinievole", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valdinievole" Bianco
Colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l ;
Estratto secco netto minimo 17,5 g/l.

"Valdinievole" Bianco superiore
Colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimi 17,5 g/l
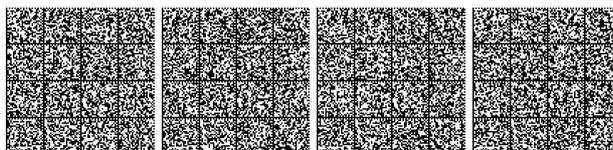
"Valdinievole" Rosso

Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12 % vol;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

"Valdinievole" Rosso superiore

Colore rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

"Valdinievole" Sangiovese

Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

7.2 Rifererimenti geografici

E' consentito l' uso di riferimenti geografici relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme o Montecatini, Monsumanno Terme o Monsumanno, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano e dal cui territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.

7.3 Vigna

La menzione "Vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.

7.3 Annata

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di origine controllata "Valdinievole", di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

8.1 Volumi nominali

I vini di cui all'articolo 1 con l'esclusione della tipologia Vinsanto, devono essere confezionati in bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375, litri 0.500, litri 0,750, litri 1, litri 1,5, litri 2. E' consentito per scopi promozionali l'utilizzo di bottiglie o fiaschi toscani di capacità fino a litri 3.

Per la Denominazione di origine controllata "Valdinievole" Vinsanto sono consentiti solo recipienti in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.

8.2 Tappatura recipienti

Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione delle tipologie "Valdinievole" superiore e "Valdinievole" Vinsanto, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca con le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.

09A09237

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1284/2009 del 26 giugno 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Doc Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 1284/2009 del 26 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano ZOLPIDEM DOC Generici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2009 supplemento ordinario n. 123 - serie generale - n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: medicinale ZOLPIDEM DOC;

leggasi: medicinale ZOLPIDEM DOC Generici.

09A09575

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1056/2009 del 4 marzo 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Actavis».

Nell'estratto della determinazione n. 1056/2009 del 4 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano ZOLPIDEM ACTAVIS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2009 - serie generale - n. 70 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: composizione: 1 compressa rivestita con film contiene: Principio attivo: 10 mg di Zolpidem cloridrato;

leggasi: Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene: Principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato.

09A09574

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1278/2009 del 23 giugno 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Nucleus».

Nell'estratto della determinazione n. 1278/2009 del 23 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano PAROXETINA NUCLEUS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2009 supplemento ordinario n. 123 - serie generale n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminato: (condizioni e modalità di impiego) - Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

09A09573

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1291/2009, del 3 luglio 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Mylan Generics Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 1291/2009 del 3 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano FINASTERIDE MYLAN GENERICS ITALIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2009 supplemento ordinario n. 117 - serie generale n. 163 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: medicinale FINASTERIDE MYLAN GENERICS;

leggasi: medicinale FINASTERIDE MYLAN GENERICS ITALIA.

09A09572

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1289/2009 del 3 luglio 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 1289/2009 del 3 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano EPIRUBICINA RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2009 supplemento ordinario n. 117 - serie generale n. 163 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: confezione 2 mg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 038912073/M (in base 10) 153J29 (in base 32);

leggasi: confezione 2 mg/ml soluzione iniettabile 25 flaconcini in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 038912073/M (in base 10) 153J29 (in base 32).

09A09571

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca MB s.p.a., in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 luglio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca MB s.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera *a)*, e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A09746-bis

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca MB S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 luglio 2009, ha nominato i sigg. rag. Luigi Moncada e dott. Marco Zanzi commissari straordinari e i sigg. rag. Pierluigi Bevilini, prof.ssa Rossella Locatelli e prof. avv. Giorgio Maria Zamperetti, componenti il comitato di sorveglianza della Banca MB S.p.a., con sede a Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2009.

Si comunica altresì che nella riunione del 13 luglio 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il rag. Pierluigi Bevilini è stato nominato Presidente del comitato stesso.

09A09746

Sostituzione di un commissario liquidatore e di un componente il comitato di sorveglianza, presso la Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 luglio 2009, ha nominato il dott. Salvatore Furnari commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Claudio Patalano, e il dott. Silvio Tirdi componente il comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Salvatore Furnari, della Sicilcassa S.p.a., con sede a Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazinoe economica in data 5 settembre 1997.

09A09745

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Procedura di scioglimento per atto dell'autorità della società «Eureka piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Sarre.

Con deliberazione n. 1739, in data 26 giugno 2009, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società «Eureka piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Sarre - Frazione Rovine, 32 - costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 9 novembre 2000, partita IVA e codice fiscale 01013390073, ed ha nominato il dott. Fabrizio Berti di Saint-Christophe in qualità di commissario liquidatore.

09A09206

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-183) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
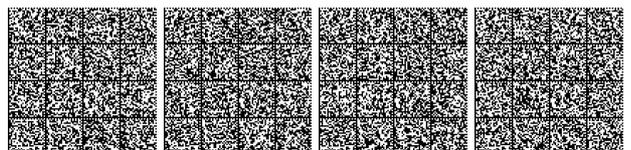
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00